

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto apporta alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici", entrato in vigore il 1° luglio 2010 ed adottato in attuazione degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 agosto 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge n. 88 del 2009, secondo cui il Governo è delegato ad apportare disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge.

L'intervento si rende necessario, in primo luogo, per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea, concernenti, in particolare, l'etichettatura, l'identificazione univoca e la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Inoltre, il provvedimento, tenuto conto di quanto rilevato nella prima fase di applicazione del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, risponde all'esigenza, in particolare, di armonizzare talune disposizioni concernenti la disciplina degli Organismi notificati, richiamati dal medesimo decreto legislativo, con quelle corrispondenti relative alla disciplina prevista per gli esplosivi per uso civile dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto interministeriale 19 settembre 2002.

L'iniziativa consente anche di specificare un aspetto della disciplina sanzionatoria al fine di evitare applicazioni disomogenee e, soprattutto, sproporzionate rispetto alla finalità della previsione normativa, nonché di eliminare una rigidità ai fini della predisposizione delle disposizioni regolamentari attuative derivanti dalla formulazione dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo in argomento.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, apporta, pertanto, delle modifiche e delle integrazioni al richiamato decreto legislativo n. 58 del 2010. La lettera a) punto 1) modifica il comma 1 prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in caso di adozione del decreto ministeriale di applicazione delle tariffe che sono aggiornate ogni tre anni. Al successivo punto 2) è aggiunto, all'articolo 4, il comma *l-bis*, con il quale si prevedono dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento anche per i direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e per gli altri operatori, rinviando al decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, la definizione delle relative modalità attuative.

La lettera b) prevede la soppressione, al comma 4 dell'articolo 6, concernente la marcatura CE dei prodotti pirotecnici, del riferimento alle norme di pubblica sicurezza vigenti, **con il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura**, al fine di corrispondere alla richiesta della Commissione europea, secondo cui le norme armonizzate, che prevedono l'obbligo di



etichettare gli articoli pirotecnici, assorbono già il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

La lettera c) introduce delle modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. In particolare, al comma 1, viene disciplinata in maniera più puntuale e completa la procedura di notifica comunitaria degli Organismi notificati, attraverso l'espresso richiamo al coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico.

Al comma 2, in analogia a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile e al fine di provvedere alla richiamata esigenza di armonizzazione della disciplina in materia, viene precisato che l'autorizzazione agli "organismi notificati" è rilasciata previo motivato parere del Comitato Tecnico, previsto dall'articolo 4 del richiamato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

La lettera d) sostituisce il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11, prevedendo la soppressione del riferimento, sull'etichetta, alla "presa d'atto" ministeriale ed all'indicazione delle corrispondenti categorie nazionali in materia di depositi, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea, con riferimento alle procedure di semplificazione in materia di etichettatura dei prodotti in argomento, tese a non ostacolare la libera circolazione dei medesimi. Viene mantenuto soltanto il riferimento all'indicazione del "numero di registrazione attribuito al prodotto dell'organismo notificato", atteso che lo stesso è richiamato anche dall'articolo 18, comma 2, lettera a), della Direttiva 2007/23/CE, ai fini dell'istituzione di un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.

Per il medesimo rilievo della Commissione, di cui alla precedente lettera d), la lettera e) sopprime, all'articolo 12, comma 5, il riferimento alla "presa d'atto" ministeriale.

La lettera f) sostituisce l'articolo 13, concernente l'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e l'adozione di un sistema informatizzato per la loro tracciabilità, al fine di superare il rilievo della Commissione, secondo cui tale previsione sarebbe in contrasto con la Direttiva.

Con la nuova formulazione dell'articolo 13 viene eliminato il richiamo alla identificazione univoca dei citati prodotti, prevedendo la possibilità di istituire un sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.

Tale previsione risulta conforme alla richiamata direttiva europea che, al citato articolo 18, prevede la possibilità di istituire un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.

La lettera g) introduce due modifiche all'articolo 17.

La prima modifica è riferita all'articolo 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel nuovo testo introdotto dal comma 1 del medesimo



articolo 17 del decreto legislativo.

La modifica al comma 2 del citato articolo 53 è volta ad eliminare l'attuale rigidità della previsione vigente, attraverso l'eliminazione delle parole "ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita". Infatti, l'attuale formulazione, che finalizza la classificazione dei predetti prodotti - da effettuare con il regolamento - ai soli fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, risulta riduttiva rispetto ad altre finalità di classificazione dei prodotti, quale quella, in particolare, della sicurezza fisica delle fabbriche. Inoltre bisogna considerare che l'art. 53 fa riferimento non solo agli artifici pirotecnici ma anche agli esplosivi civili per i quali si applica la direttiva 93/15/CE (d.lgs 7/97 e D.M. 272/2002) e agli altri prodotti esplosivi che esulano dal campo di applicazione delle direttive comunitarie. che vengono riconosciuti e classificati direttamente dal Ministero dell'interno.

Con l'altra modifica al comma 3 dello stesso articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viene specificato che i prodotti esplosivi sono iscritti, a seguito di provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, nell'Allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La seconda modifica all'articolo 17, apporta una integrazione al comma 7, concernente l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omissione totale dell'etichetta, anche su un singolo pezzo del prodotto pirotecnico comunque detenuto. La modifica è finalizzata a prevedere espressamente che tale sanzione si applica una volta sola qualora i singoli pezzi privi dell'etichetta siano contenuti in un'unica confezione ancora integra. L'intervento si rende necessario per evitare applicazioni difformi sul territorio nazionale, con possibili disparità di trattamento ed effetti in contrasto con la finalità della stessa norma.

La lettera h), infine, prevede al comma 2 dell'articolo 18, la soppressione del riferimento "ai fini della sicurezza fisica dei depositi" in quanto potrebbe ingenerare una interpretazione limitativa che è in contraddizione con tutto il complesso normativo.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 17 della legge n.196/2009

Lo schema di decreto legislativo costituisce un provvedimento correttivo al precedente Decreto Legislativo n. 58/2010 e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o minori entrate per il Bilancio dello Stato, in quanto non sono previsti nuovi compiti per l'Amministrazione né nuovi organi amministrativi.

Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 13 del citato schema di decreto legislativo non comporta anch'essa oneri per il bilancio dello Stato in quanto la "raccolta dati" avviene attraverso il sistema informatico già previsto, in materia di tracciabilità degli esplosivi civili, dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.8 e dal decreto legislativo n. 204 del 2010 in materia di armi, il cui utilizzo non determina oneri aggiuntivi, rientrando anche la manutenzione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al verifico della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Quint'ò

28 GIU. 2012



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 - G.U. n. 257 del 2008)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2010, N. 58, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/23/CE RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI PIROTECNICI".

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI***A. Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.***

L'intervento regolatorio costituisce esercizio della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 7 agosto 2009, n. 88 (Comunitaria 2008), secondo cui il Governo, entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle deleghe previste nella legge Comunitaria, può emanare norme correttive ed integrative dei decreti delegati.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 58/2010, di cui l'intervento regolatorio in esame costituisce correttivo, sono entrate in vigore il 1° luglio 2010.

B. Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio intende superare i rilievi mossi in sede comunitaria relativamente all'etichettatura, all'identificazione univoca e alla tracciabilità degli



articoli pirotecnici. Le disposizioni vigenti che prevedono in particolare l'indicazione della "presa d'atto ministeriale " ovvero l'istituzione di un sistema di identificazione univoca di tali prodotti non risultano perfettamente in linea con le disposizioni della direttiva in quanto hanno creato oneri maggiori a carico degli imprenditori oggetto di rilievo della Commissione.

Con l'intervento regolatorio ci si propone, inoltre, per effetto dei risultati della prima applicazione del decreto legislativo n. 58/2010, di armonizzare talune disposizioni concernenti la disciplina degli Organismi notificati nel settore dei pirotecnici con quelle corrispondenti relative alla disciplina del settore degli esplosivi per uso civile previste dalle direttive europee.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è volto a dare razionale soluzione alle problematiche nascenti dall'attuazione della Direttiva 2007/23/CE e dalla prima applicazione del decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento interno secondo le indicazioni della Commissione europea.

L'intervento regolatorio vuole dare soluzione in maniera compiuta alla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, attraverso lo snellimento delle procedure, nel rispetto delle esigenze di protezione della salute, della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, della tutela e dell'incolumità dei consumatori, coerentemente alla regolamentazione europea.

D. Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo dell'intervento regolatorio è quello di eliminare ogni residuo disallineamento tra la disciplina interna e quella prevista nella Direttiva 2007/23/CE, in un'ottica di contemperamento tra i principi della libertà di accesso al mercato dei prodotti pirotecnici e quelli di tutela della salute e sicurezza dei consumatori e degli



operatori del settore, anche in relazione alla protezione ambientale, e della pubblica incolumità.

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno: maggiore circolazione dei prodotti a livello europeo, adeguatezza dei prodotti ai fini della tutela della sicurezza dei consumatori e degli operatori, adeguatezza del livello della incolumità pubblica. Il parametro di riferimento temporale sarà fornito dal raffronto con i dati disponibili presso gli organismi competenti prima della data di entrata in vigore del nuovo intervento regolatorio.

E. Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni hanno come soggetti destinatari i consumatori, gli operatori economici, e le autorità preposte al controllo e alla vigilanza in tale specifico settore.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione non ha ritenuto di interessare gli operatori del settore in quanto l'intervento è volto ad armonizzare la normativa nazionale con quella europea eliminando oneri maggiori previsti a carico degli imprenditori.

SEZIONE III. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Il mancato intervento regolatorio impedirebbe la correzione del decreto legislativo n.58/2010 esponendo l'Italia alle iniziative contenziose della Commissione europea fino ad un possibile giudizio innanzi alla Corte di Giustizia. Inoltre permanerebbe una disarmonia tra gli operatori economici nazionali ed europei ed una limitazione del libero mercato, oltre che rimarrebbero a carico degli imprenditori nazionali oneri amministrativi e, quindi, costi maggiori rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione europea.

SEZIONE IV. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La norma primaria non consente di valutare opzioni alternative quanto allo strumento normativo adottato. L'adozione di un decreto legislativo "correttivo" è



imposto dall'articolo 1, comma 5, della legge 7 agosto 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

Nel merito l'intervento regolatorio non presenta margini di discrezionalità in quanto è volto a recepire i rilievi formulati dalla Commissione europea per l'armonizzazione della disciplina del settore a livello europeo.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A. Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La misurazione degli effetti che determinano la necessità dell'intervento regolatorio ha avuto riguardo a due differenti piani. Il primo attinente alle valutazioni e alle considerazioni della Commissione europea sulle disposizioni di attuazione italiane. Il secondo connesso all'esperienza amministrativa e ai primi risultati applicativi della disciplina relativa all'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici recata dal Decreto Legislativo n. 58/2010

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi anzi comporta un alleggerimento degli oneri amministrativi gravanti sugli operatori nazionali del settore con benefici che si riflettono sul mercato e con possibili abbassamenti del prezzo sul mercato dell'offerta. Infatti non è più richiesto l'obbligo della apposizione della "presa d'atto" ministeriale **nella** etichettatura dei prodotti pirotecnici, mantenendosi soltanto il riferimento all'indicazione del "numero di registrazione" in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria.

Si sostituisce, inoltre, l'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e l'adozione di un sistema informatizzato per la loro tracciabilità con la possibilità di istituire un sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, in linea con le disposizioni europee.



C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

Non sono stati introdotti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti anzi sono state eliminate le disposizioni concernenti obblighi informativi esistenti uniformandoli a quelli europei. Pertanto l'intervento non introduce o mantiene livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D. Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto a nessuna comparazione per i motivi di cui alla Sezione IV

E Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sussistono condizioni o fattori esterni che possano incidere sulla corretta attuazione dell'intervento regolatorio, che avendo come destinatari soggetti ed organismi già operanti, non provoca un maggior impatto amministrativo e non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico.

Per quanto riguarda la parte privata le nuove norme si inseriscono semplificandole su procedure già in atto.

**SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO
CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento regolatorio agevola il funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese e delle imprese. Il provvedimento interviene infatti positivamente sul mercato armonizzando le disposizioni dell'ordinamento interno a quelle comunitarie conseguentemente facilita la libera circolazione dei prodotti pirotecnici nel rispetto delle disposizioni a tutela della pubblica incolumità.

Pertanto l'intervento stesso non introduce o mantiene livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie



SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento regolatorio si evidenzia che essa ricade sugli uffici tecnici preposti del Ministero dell'Interno e sugli operatori del settore.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre alla prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà ad inserire le modifiche legislative nella specifica sezione del sito internet del Ministero dell'Interno.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno attraverso le strutture preposte effettuerà il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio con le modalità già in atto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'Interno sulla base delle valutazioni tecniche-applicative degli Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza procederà, con cadenza biennale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio nella quale verranno esaminati prioritariamente i seguenti aspetti: verifica dell'ampliamento della libera circolazione del mercato dei prodotti a livello europeo, verifica del mantenimento della adeguatezza dei prodotti ai fini della sicurezza dei consumatori e degli operatori, verifica del mantenimento dell'attuale livello della incolumità pubblica.



Al termine della quale si valuterà l'opportunità di norme integrative e correttive ai fini della sicurezza dei prodotti pirotecnici attivandosi presso i competenti organismi europei.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2010, N. 58, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/23/CE RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI PIROTECNICI".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 agosto 2009, n. 88 (Comunitaria 2008), secondo cui il Governo è delegato ad emanare disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste nella stessa legge. Esso si muove nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nella delega relativa al recepimento della Direttiva 2007/23/CE. L'intervento normativo apporta modifiche di natura prevalentemente tecnica ed integrative al decreto legislativo n.58/2010 per correggere la disciplina prevista per l'immissione sul mercato dei prodotti pirotecnici.

L'intervento normativo si pone, infatti, essenzialmente due obiettivi.

In primis, si introducono disposizioni correttive al d.lgs. 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici", per superare alcuni rilievi della Commissione europea concernenti, in particolare, l'etichettatura, l'identificazione univoca e la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Il provvedimento intende, poi, operare – sulla base di quanto emerso nella fase di prima applicazione del citato d.lgs. n. 58/2010 – un intervento di armonizzazione tra talune norme che disciplinano gli Organismi notificati nel predetto decreto legislativo n.58/2010 con la corrispondente disciplina per gli esplosivi per uso civile



previste nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e nella relativa regolamentazione di esecuzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo di riferimento costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" che il provvedimento novella in alcune sue parti, oltreché dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno n. 773 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento modifica ed integra, con tecnica novellistica, il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti pirotecnici. Il decreto legislativo che il provvedimento modifica, avuto riguardo al più ampio contesto di relazioni commerciali connesse all'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea, integra e perfeziona il sistema di riconoscimento e classificazione degli articoli pirotecnici, previsto in generale per gli esplosivi dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle Regioni e delle autonomie locali. L'intervento legislativo si colloca, infatti, nell'ambito delle competenze esclusive statali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. a) e d) della Costituzione.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le procedure amministrative connesse all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici non possono che essere, infatti, esercitate e disciplinate a livello statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano indicazioni o pendenze di alcun genere.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario costituendone necessaria attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.



Nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot , la Commissione europea, il 7 febbraio 2012 (caso 2744/11/ENTR), ha fatto pervenire alle autorità italiane una richiesta di informazioni concernenti l'attuazione della Direttiva 2007/23/CE.

L'intervento correttivo - introducendo modifiche di natura prevalentemente tecnica - intende superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nel parere motivato ex art. 9.2 della direttiva 98/34/CE e nell'ambito dell'Eu Pilot (caso 2744/11/ENTR) concernenti in particolare l'obbligo di "presa d'atto" ministeriale, l'identificazione univoca e la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Il provvedimento armonizza alcuni aspetti della disciplina prevista per l'immissione in commercio dei prodotti pirotecnici alle disposizioni contenute nella direttiva.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo argomento*

Non sussistono decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO



1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di intervento correttivo del Decreto Legislativo n. 58/2010 si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistono effetti abrogativi impliciti di leggi o atti aventi forza di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di regolamento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituisce l'articolo 13 del vigente decreto legislativo n. 58/2010 prevedendo che con decreto del Ministro dell'interno vengano



disciplinate le modalità di funzionamento ed utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva l'esigenza di commissionare alcuna elaborazione statistica nella materia in esame.

